

## TRIBUNALE DI MESSINA

1ª sezione civile

Il giudice istruttore,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 dicembre 2007, letti gli atti del procedimento di separazione giudiziale promosso da P.C.S. [redacted], nata a [redacted] ([redacted]) il [redacted] [redacted] 1978, residente in [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], elettivamente domiciliata in Messina, via [redacted] [redacted], presso lo studio dell'avv. Giancarlo Rizzo Nervo, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Salvatore Torrisi, del foro di Catania, nei confronti di S.F. [redacted], nato a [redacted] il [redacted] 1972, ivi residente, in [redacted], elettivamente domiciliato in Messina, via [redacted], presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

rilevato che con ordinanza del 1º giugno 2007 questo giudice aveva così disposto ai sensi dell'art. 708 c. p. c.:

a) *autorizza i coniugi a vivere separatamente;*

b) *dispone che il figlio minore G. [redacted] resti affidato ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna; dispone che il padre possa prelevare presso tale abitazione e tenere con sé il bambino ogni settimana dalle ore 18,00 alle ore 19,00 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, e dalle ore 10,30 alle ore 12,00 della domenica, facendo carico allo stesso di ricondurvelo agli orari indicati (la previsione rispecchia l'accordo delle parti raggiunto in sede di udienza presidenziale); invita le parti, nella determinazione delle concrete modalità di attuazione dell'affidamento condiviso e nella individuazione dei tempi, a tenere conto delle esigenze e della tenera età del figlio,*

h

*riservando ad una fase successiva la determinazione di più ampie modalità di incontro e di permanenza del bambino presso il padre;*

*c) dispone l'esercizio separato della potestà da parte dei genitori con cui il minore di volta in volta si trova, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;*

*d) assegna il godimento della casa familiare di [ ], [ ], [ ] [ ], [ ], [ ], [ ] completa degli arredi, a P.C.S. [ ];*

*e) dispone che S.F. [ ], corrisponda entro i primi 10 giorni di ogni mese a P.C.S. [ ], a titolo di contributo al mantenimento della moglie e del figlio G. [ ], un assegno periodico di € 500,00 mensili (di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per il figlio), rivalutato annualmente a decorrere dal giugno 2008 secondo gli indici ISTAT del costo della vita; pone altresì a carico dello S. [ ], nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie, tali dovendosi intendere quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ovvero quelle determinate da esigenze delle minori assolutamente non previste e non prevedibili;*

che, disposto il passaggio alla fase istruttoria, con ricorso depositato il 3 settembre 2007 il resistente, deducendo il mancato rientro della ricorrente dalla Germania, ove aveva comunicato il 9 agosto di recarsi per un periodo di ferie, e lamentando la violazione del provvedimento presidenziale in ordine al regime di affidamento, ha chiesto l'affidamento

in via esclusiva del figlio minore, la modifica delle condizioni di esercizio del c. d. diritto di visita, e la revisione del provvedimento presidenziale in ordine all'assegno di mantenimento disposto in favore della ricorrente;

che instauratosi il contraddittorio la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso, l'aumento ad € 500,00 della quota di assegno destinata al contributo al mantenimento del figlio e l'ordine di pagamento diretto della somma al datore di lavoro del resistente;

considerato che dall'esame delle parti sono emerse significative modificazioni della situazione rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale delle quali è necessario tenere conto ai fini della revisione dei provvedimenti provvisori;

che infatti la ricorrente ha stabilito la propria residenza in Germania in via tendenzialmente definitiva, almeno stando a quanto è emerso in questa fase, avendovi trovato lavoro e giovandosi in quel paese della vicinanza dei genitori e della sorella che vi vivono già stabilmente;

che tale scelta la ricorrente ha fatto lasciando la casa coniugale, recando con sé il bambino, e limitandosi a comunicare le proprie determinazioni al coniuge per telegramma diversi giorni dopo il termine del periodo di ferie così come in precedenza reso noto;

ritenuto che tale situazione impone innanzitutto la revoca dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, che non trova più giustificazione alcuna, ma anche la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico dello S.  , che va limitato alla sola quota destinata al contributo al mantenimento del figlio (€ 300,00, oltre rivalutazione), avendo raggiunto la ricorrente una condizione di autonomia economica stabilizzata che esclude il suo diritto a ricevere un ulteriore

contributo da parte del coniuge;

che peraltro, attesa la situazione di conclamato inadempimento, va disposto il pagamento diretto del contributo al mantenimento del figlio da parte del datore di lavoro dello S. [redacted], dovendosi respingere la richiesta di aumento avanzata dalla ricorrente che non trova alcuna giustificazione dovendosi tenere conto, a fronte della sopravvenuta esigenza abitativa (in atto comunque la ricorrente vive con i genitori), della conseguita autonomia economica;

che per quanto concerne invece l'affidamento, fermo restando il regime

affidamento, fermo restando il regime di affidamento condiviso, di cui peraltro la ricorrente ha chiesto la conferma (di per sé la lontananza dei genitori non costituisce un ostacolo alla condivisione delle responsabilità genitoriali), deve essere altresì confermata la collocazione privilegiata del minore presso l'abitazione materna, con l'inevitabile corollario del trasferimento in Germania del minore;

che, non potendosi ovviamente condizionare o limitare in alcun modo, una volta intervenuta l'autorizzazione a vivere separati, la scelta di uno dei coniugi di allontanarsi da quello che era il luogo della residenza della famiglia, a maggior ragione ove determinata - come nel caso di specie - da esigenze lavorative (rileva poco l'eventuale pregresso rifiuto di opportunità occupazionali, la cui effettiva esistenza e portata sarebbe comunque tutta da dimostrare), al giudice della separazione compete prendere atto, per un verso, dell'allontanamento di uno dei coniugi, e, per altro verso, rivalutare l'idoneità dell'assetto prefigurato dei rapporti con i figli minori sotto il profilo della determinazione delle modalità di incontro

e dei tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore, e, in definitiva, della individuazione del genitore con cui i minori dovranno prevalentemente vivere;

che sotto tale ultimo aspetto, pur non potendosi non biasimare l'unilateralità della scelta compiuta dalla ricorrente e, soprattutto, la mancata tempestiva comunicazione al coniuge della propria scelta e quindi la evidente e consapevole violazione delle prescrizioni all'ordinanza presidenziale, di cui avrebbe dovuto essere responsabilmente richiesta la revisione prima di renderne di fatto parzialmente impossibile l'attuazione, occorre rilevare che la tenerissima età del minore, che compirà due anni il prossimo 16 marzo, e, inoltre, l'inevitabile consolidamento del naturale legame con la madre che consegue al fatto che essa è stata, anche dopo il trasferimento in Germania, l'unico costante punto di riferimento affettivo del bambino, rendono contrastante con l'interesse del minore una radicale sostanziale revisione del regime di affidamento e una diversa individuazione del genitore con cui ordinariamente egli vive;

che proprio la tenerissima età del bambino induce a privilegiare tali esigenze su quelle legate all'eventuale radicamento territoriale la cui sussistenza deve ancora escludersi o considerarsi comunque di rilievo marginale e secondario rispetto all'interesse alla continuità affettiva costituita dalla perdurante presenza della madre;

che tuttavia alla situazione di dolorosa lontananza del resistente dal figlio che inevitabilmente scaturisce dalla convivenza del secondo con la madre all'estero occorre in qualche misura fare fronte con una rimodulazione dei tempi di permanenza dello S. [ ] con il bambino, dovendosi prevedere, innanzitutto, il suo diritto di incontrare e tenere con sé il minore tutte le volte in cui entrambi si troveranno in Germania o in

Italia, nei tempi e secondo le modalità che le parti di volta in volta concorderanno;

che va inoltre previsto il diritto di S.F. [ ] di incontrare e tenere con sé il figlio in Italia per 60 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto, con onere del padre S.F. [ ] di prelevarlo all'inizio del periodo presso l'abitazione materna per condurlo in Italia e della madre P.C.S. [ ] di prelevarlo alla fine del periodo per ricondurlo presso il luogo di residenza; ciò salvo diverso accordo tra le parti in merito agli oneri di trasferimento;

che va altresì previsto il diritto di S.F. [ ] di incontrare e tenere con sé il figlio in Italia per un periodo di 12 giorni in coincidenza con le festività natalizie e di fine d'anno, con oneri del viaggio a carico dello stesso S. [ ] all'andata ed a carico di P.C.S. [ ] al ritorno;

che va prescritto ad entrambi i genitori, durante il tempo in cui il bambino si trova con ciascuno di essi, di promuovere e favorire il più possibile i contatti anche telefonici con l'altro, comunicando tempestivamente numeri di utenze cellulari, indirizzi e quant'altro possa sempre consentire una comoda ed immediata reperibilità;

P. Q. M.

A parziale modifica del provvedimento presidenziale del 1° giugno 2007, revoca l'assegnazione a P.C.S. [ ] del godimento della casa coniugale, e riduce ad € 300,00, oltre rivalutazione come accordata, l'importo dell'assegno mensile a carico dello S. [ ], da intendersi unicamente quale contributo al mantenimento del figlio minore,

disponendone il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dello stesso S. [ ] ovvero di chi sia comunque tenuto a corrispondere anche periodicamente somme di denaro allo stesso S. [ ].

Conferma l'affidamento condiviso del figlio minore G. [ ], così come disposto con l'ordinanza presidenziale, anche per quanto concerne l'esercizio della potestà, con la conseguente domiciliazione privilegiata presso l'abitazione materna.

Dispone che S.F. [ ] possa incontrare e tenere con sé il figlio minore:

- a) tutte le volte in cui entrambi si troveranno in Germania o in Italia, nei tempi e secondo le modalità che le parti di volta in volta concorderanno;
- b) in Italia per 60 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno, con onere del padre S.F. [ ] di prelevare all'inizio del periodo presso l'abitazione materna per condurlo in Italia e della madre P.C.S. [ ] di prelevare alla fine del periodo per ricondurlo presso il luogo di residenza, tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti in merito agli oneri di trasferimento;
- c) in Italia per un periodo di 12 giorni in coincidenza con le festività natalizie e di fine d'anno, con oneri del viaggio a carico dello stesso S. [ ] all'andata ed a carico di P.C.S. [ ] al ritorno.

Prescrive ad entrambi i genitori, durante il tempo in cui il bambino si trova con ciascuno di essi, di promuovere e favorire il più possibile i

contatti anche telefonici con l'altro, comunicando tempestivamente numeri di utenze cellulari, indirizzi e quant'altro possa sempre consentire una comoda ed immediata reperibilità.

Conferma il rinvio della causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 25 giugno 2008, ore 9,30 ss.

Si comunichi al PM e ai procuratori delle parti.

Messina, 19 gennaio 2008

Il giudice istruttore

(**Dot. Giuseppe LOMBARDO**)

Deposito in Cancelleria il 22/01/08  
IL CANCELLIERE  
Dott. Mario F. G. G.